



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: CITTA' DI NICHELINO - RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) - PNRR M5C2-12.2

RACCOLTA DELLE CANDIDATURE PER LA DESIGNAZIONE DI PRESIDENTE COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

(artt. 215-219 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato V.2)

scadenza termine presentazione candidature: 18/04/2024 h. 09.00

da inviare a: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Premesso che:

- l'articolo 6, comma 1, del D.L. 76/2020 e s.m.i. ha reintrodotto (dopo l'abrogazione di analoga previsione contenuta nell'art. 207 del D.Lgs. 50/2016 ad opera del D.Lgs. 56/2017) l'obbligo per le stazioni appaltanti di costituire un collegio consultivo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, anche già avviati, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea;
- il nuovo codice dei contratti pubblici ha "stabilizzato" questo organo nel nuovo ordinamento (artt. 215-219 del D.Lgs. 36/2023 e allegato V.2) e all'art. 224, comma 1, ha previsto che "le disposizioni di cui agli articoli da 214 a 219 si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice [1° aprile 2023]" e pertanto anche con riferimento al presente intervento;
- il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre o cinque componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di presidente: la costituzione deve avvenire ad iniziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data;
- nel nuovo codice dei contratti la costituzione del collegio consultivo tecnico è obbligatoria:

- ✓ per i lavori di importo pari o superiore alla soglia eurounitaria (attualmente pari a € 5.382.000,00)
- ✓ per servizi e forniture di importo pari o superiore a € 1.000.000,00;
- la funzione del collegio consultivo tecnico è prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possono insorgere nell'esecuzione dei contratti;
- il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di un'espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c.: l'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è invece causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa;
- i componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti richiesti e che il Presidente sia scelto dai componenti di nomina di parte;
- nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente nei termini previsti (10 giorni dall'inizio della prestazione), questo è designato entro i successivi 5 giorni dal MIT per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse;

Dato atto che :

- in data 22/04/2022, con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la Città di Nichelino risultava beneficiaria dei fondi destinati ai Piani Urbani Integrati (PUI), nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), da ora in poi chiamati Fondi Bando M5C2 - "Torino metropoli aumentata: abitare il territorio" – comprendente l'intervento di cui al CUP H11B22001300007 ovvero il progetto denominato Riqualficazione Parco Urbano Inclusivo di via XXV Aprile. Strutture ludico-educative per famiglie";

- in data 10/06/2022, con decreto del Ministero dell'Interno in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10/06/2022, la Città di Nichelino risultava beneficiaria di "Contributo per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza" di cui all'art. 1, commi da 51 a 58 della L. 27/12/2019 n. 160 da utilizzare per il finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera "Riqualificazione Parco Urbano Inclusivo di via XXV Aprile. Strutture ludico-educative per famiglie";
- in data 06/09/2022, con deliberazione di Giunta n. 153, veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativo alla "Riqualificazione Parco Urbano Inclusivo di via XXV Aprile. Strutture ludico-educative per famiglie" di cui al CUP H11B22001300007, per l'importo complessivo di quadro economico pari a € 9.400.000,00;
- in data 17/11/2022, con determinazione della dirigente del Servizio Area Tecnica della Città di Nichelino n. 2450, venivano affidati al concorrente Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR) e progettisti indicati - ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - R.T.P. costituendo formato da ATI Project S.r.l. di Pisa (capogruppo) e Ing. Francesco Bartoli di Pescia (mandante) i servizi di architettura e ingegneria di redazione Progetto Definitivo/Esecutivo (fase unica) nonché l'esecuzione dei lavori (appalto integrato);
- in data 09/01/2022, con apposito verbale, la Città di Nichelino procedeva alla consegna in via d'urgenza a Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR) dei servizi di architettura e ingegneria compresi nell'appalto integrato, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 8 della L. 120/2020 e s.m.i.;
- in data 12/07/2023 veniva stipulato tra Città di Nichelino e Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. il "Contratto per la progettazione definitiva/esecutiva (fase unica) e l'esecuzione dei lavori di riqualificazione del Parco Urbano inclusivo di Via XXV Aprile – Strutture ludico educative per famiglie - CIG 93928687E0 - CUP H11B22001300007", rep. n. 17234;
- in data 06/02/2024 con deliberazione della Giunta della Città di Nichelino n. 13 veniva approvato il Progetto definitivo-esecutivo dell'appalto in oggetto;
- in data 27/02/2024 venivano consegnati i lavori all'appaltatore, come da verbale agli atti di ufficio;
- in data 08/03/2024, con determinazione della dirigente del Servizio Area Tecnica della Città di Nichelino n. 645, si disponeva di:
 - ✓ nominare quale membro del C.C.T. designato dall'Amministrazione il Dott. Mario Lupu;



- ✓ prendere atto della nomina dell'Avvocato Luca Agliocchi quale membro del C.C.T. designato dall'Appaltatore;
- ✓ prendere atto del verbale di mancato accordo per la nomina del presidente, redatto dal Dott.- Lupo e dall'Avv. Agliocchi, trasmesso con pec 4845 del 02/02/2024, conservato agli atti di ufficio;

Considerato che la Città di Nichelino con nota in data 21/03/2024 (ns. prot. 00041165) ha richiesto alla Città metropolitana di Torino la nomina del presidente del collegio consultivo tecnico, preso atto della nota in pari data (ns. prot. 00040869), con la quale la Regione Piemonte, inizialmente interpellata dalla Città di Nichelino, ha declinato la propria competenza;

Ritenuto opportuno che, ai sensi di quanto disposto dalla disposizione organizzativa del Direttore Generale della Città metropolitana di Torino prot. n. 00172862 del 07/12/2023, rettificata con prot. n. 39475 del 19/03/2024, avente quale oggetto "Costituzione dei collegi consultivi tecnici", per l'appalto in oggetto si proceda all'acquisizione delle candidature dei soggetti disponibili a svolgere le funzioni di "presidente";

CON IL PRESENTE AVVISO

SI INVITANO I SOGGETTI INTERESSATI

**AD INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA MEDIANTE TRASMISSIONE DELL'ISTANZA
(ALL. A AL PRESENTE AVVISO)**

entro il 18/04/2024 alle h. 09.00

A: PROTOCOLLO@CERT.CITTAMETROPOLITANA.TORINO.IT

AVENTE AD OGGETTO "CANDIDATURA PER DESIGNAZIONE DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO PER L'APPALTO DELLA CITTÀ DI NICHELINO - RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) - PNRR M5C2-12.2"

L'istanza dovrà essere firmata digitalmente e trasmessa a mezzo pec.

Il "presidente" del collegio consultivo tecnico sarà scelto da una commissione formata dal Direttore Generale della Città metropolitana, dal dirigente della direzione "Risorse Umane" e dal dirigente della direzione "Centrale Unica Appalti e Contratti.

Per poter essere designati quali PRESIDENTE del Collegio Consultivo Tecnico i soggetti interessati dovranno possedere i requisiti sotto indicati:

- a) **architetti** con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;
- b) **architetti** appartenenti o già appartenuti al ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; componenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento.

Non possono far parte del Collegio Consultivo tecnico coloro che:

- a) si trovino in una causa di incompatibilità previste dall'articolo 812 c.p.c.;
- b) hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- c) hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

d) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

e) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

f) hanno commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

g) hanno commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

i) sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

j) nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, da effettuare inviando una comunicazione sottoscritta in risposta alla comunicazione di nomina ricevuta, i soggetti nominati dovranno confermare l'inesistenza delle cause di incompatibilità o di astensione.

Non potrà inoltre assumere l'incarico di Presidente del Collegio Consultivo Tecnico chi:

a) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori oggetto dell'affidamento;

- b) ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
- c) si trova in una delle ipotesi di «conflitto di interesse» di cui all'art. 42 del D.lgs 50/2016;
- d) non è in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
- e) ricade in uno dei casi previsti dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 76/2020;
- f) ricade in uno dei casi previsti dall'articolo 815 punti 2 e 6 del c.p.c.

Fermo quanto sopra, non può essere nominato presidente del collegio consultivo tecnico il dipendente pubblico che:

- a) non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del collegio consultivo tecnico;
- b) ricade in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

E' incompatibile con la nomina a presidente del collegio consultivo tecnico, colui che abbia svolto ovvero svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del collegio consultivo tecnico.

L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 2.5 del DM 17 gennaio 2022 dovranno persistere per tutta la durata dell'incarico.

Il compenso per l'incarico di Presidente del Collegio Consultivo Tecnico, a carico di entrambe le parti, sarà proporzionato al valore delle opere, al numero, alla tempestività delle determinazioni assunte, e sarà parametrato sulla base della normativa in vigore al momento della nomina, precisando che:

- al Presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%;
- alla segreteria tecnico-amministrativa, ove nominata, potrà essere riconosciuto un compenso fino a un massimo del 20% dei compensi fissi e variabili di ciascun componente del CCT, a carico degli stessi componenti del collegio consultivo tecnico, da liquidarsi con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti del collegio consultivo tecnico.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito del procedimento regolato dal presente avviso.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Guido MULE'



In allegato alla presente:

All. A) Istanza di candidatura

All. B) Documentazione Appalto

B.01) – determina di approvazione verbali di gara e aggiudicazione per Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. e progettisti indicati, ai sensi dell'art. 59 comma 1-bis) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, rtp costituendo formato da ATI Project S.r.l. e ing. Francesco Bartoli

B.02) - deliberazione di giunta comunale 13 del 06/02/2024 ad oggetto "RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE - STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) – PNRR M5C2-I2.2 - CUP H11B22001300007 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO (FASE UNICA)"

B.03) – Atto di nomina del Dottor Mario Lupo quale componente del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art. 6 della L. 120/2020 e presa d'atto della nomina del membro di parte dell'appaltatore, Avv. Luca Agliocchi. Presa d'atto verbale di mancato accordo sul Presidente.

È possibile effettuare il download del progetto definitivo-esecutivo dal seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1zfnTgmvjLf0bXCLoYzBScDPzd1MJZl6e?usp=drive_link